

(N. 1026)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOLDRINI, MARTINI, PIERALLI, TAVIANI e VASSALLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1984

Riconoscimento della qualifica di internato civile

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame ha l'obiettivo di rendere attribuibile la qualifica di civile reduce dalla deportazione o dall'internamento a tutti coloro che furono internati o deportati ad opera dei nazifascisti dopo l'8 settembre 1943, indipendentemente dal fatto che l'internamento sia avvenuto in campi di concentramento o altri luoghi di detenzione in Germania, o in altro territorio comunque controllato dai fascisti o dai tedeschi.

Già in passato, con decreto del 25 novembre 1946 dell'allora Ministro dell'assistenza post-bellica, il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, era stato interpretato nel senso che la qualifica di civile reduce dall'internamento e dalla deportazione dovesse essere riconosciuta a tutti coloro che, in dipendenza della guerra, erano stati internati in Italia dai nazi-

fascisti, o che erano stati internati all'estero, o che erano stati deportati oltre confine successivamente all'8 settembre 1943.

Tuttavia in seguito, decaduto tale decreto, la qualifica è stata riconosciuta solamente a coloro che erano stati coattivamente trasferiti in Germania, creando un'evidente ingiusta disparità nei confronti dei concittadini che, per non aver voluto aderire alla Repubblica sociale italiana, erano stati internati in Italia, e per vari motivi, tra cui quello della fine del conflitto, non erano stati deportati oltre confine.

Secondo le stime delle loro associazioni i cittadini italiani che saranno riconosciuti internati civili con il presente disegno di legge sono oggi circa 15.000 (erano circa 50.000 nel 1945).

L'approvazione del provvedimento non comporta un aggravio significativo per il bilancio dello Stato, in quanto gli internati civili nel territorio nazionale dipendenti del-

lo Stato e del parastato hanno già potuto usufruire delle facilitazioni previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, con la presentazione di un semplice atto notorio attestante la deportazione da parte dei nazi-fascisti. Per quanto riguarda gli altri potrebbe trattarsi al massimo del riconoscimento dei contributi INPS relativi al periodo di deportazione.

Ciò non esclude naturalmente altre eventuali agevolazioni che in futuro fossero con-

cesse agli internati civili ma che per il momento non sono prevedibili.

Sollecitiamo pertanto, onorevoli senatori, la vostra approvazione per questo disegno di legge, nel 40° anniversario della Liberazione, come atto di doveroso riconoscimento nei confronti di quei concittadini per i quali la coerenza e la fedeltà ai principi ed ai valori democratici non fu mai vinta nè dalle lusinghe nè dalle grandi sofferenze cui furono sottoposti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La qualifica di internato civile, di deportato, di costretto in cattività dalle forze armate nazi-fasciste in Germania, è attribuita ad ogni persona che, essendosi rifiutata di ottemperare volontariamente ai bandi di presentazione emanati dalle forze tedesche di occupazione, sia stata, ad opera dei nazi-fascisti, delle forze della sedicente Repubblica sociale di Salò, catturata, trasferita in campo di concentramento in Germania od in qualsiasi altro territorio controllato dalla Germania nazista, e sia stata o meno avviata al lavoro coatto in detti territori.

La qualifica spetta altresì a tutti coloro che, pur non essendo stati soggetti a bandi di presentazione per sesso, per superati o non raggiunti limiti di età prescritti o per qualsiasi altro valido motivo, abbiano tuttavia subito l'internamento.

Art. 2.

La qualifica di cui all'articolo 1 è riconosciuta con attestato del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza.